



Città di Castelsardo

Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 66 del Reg.

Data 20/06/2011

OGGETTO: Legge 9 dicembre 1998 n.431. Contributi per abitazione in locazione. Approvazione Bando.

L'anno **duemilaundici** il giorno venti del mese di giugno alle ore 9.35 e segg. nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE

Sono presenti:

		P	A
Santoni Matteo Giovanni	- Sindaco	☒	
Cuccureddu Franco	- Assessore	☒	
Fiori Roberto	- Assessore	☒	
Palmas Maria Assunta	- Assessore	☒	
Salvo Michele	- Assessore	☒	
Suzzarellu Salvatore	- Assessore	☒	

Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4) lett.a del Decreto legislativo 18.08.2000, n.267) il Segretario Comunale Dr.ssa Dott.ssa Maria Angelica Sechi.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita i medesimi a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 11 del 17.06.2011 dell'ufficio proponente: Servizi Sociali; che in calce su tale proposta sono stati espressi, ai sensi dell'art.49 del D.Lvo. 267/2000 i seguenti pareri:

in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole;

- UDITA** la presentazione della proposta effettuata dall'Ass. Suzzarellu, competente per materia.
- VISTA** la legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11, che istituisce il "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione";
- VISTO** il D.M. 7 giugno 1999, relativo alla determinazione dei criteri per l'accesso ai contributi di cui alla citata L. 431/98;
- VISTA** la circolare dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, che impartisce ulteriori istruzioni in merito alla attribuzione dei contributi in questione;
- CONSIDERATO** che occorre procedere alla formazione di una graduatoria degli aventi diritto alle provvidenze in questione, da trasmettere alla Regione che dovrà provvedere alla ripartizione delle somme disponibili;
- ATTESA** la necessità di approvare un bando che disciplini la presentazione delle domande, e fissi i criteri per la ripartizione dei contributi;

Visto il Decreto di nomina del Responsabile dei Servizi Sociali n.1s del 01/03/2011

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il vigente Statuto comunale;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di approvare il bando allegato alla presente come parte integrante e sostanziale, relativo alle modalità di applicazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11, per l'erogazione di contributi per il pagamento di canoni di locazione dovuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico;

di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio per i provvedimenti di competenza.

Dichiarare, altresì, con separata ed unanime votazione la presente immediatamente esecutiva.

IL SINDACO
F.to Dott. Matteo Giovanni Santoni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Angelica Sechi

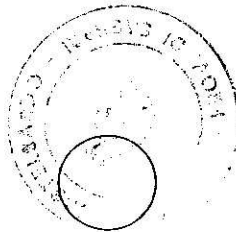
Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, per ogni singolo adempimento relativo alla presente deliberazione

ATTESTA

ADEMPIMENTO	FIRMA
È stata affissa all'Albo pretorio il giorno 22 GIU. 2011 e che da tale data trovasi in pubblicazione per 15gg. consecutivi	F.to Dott.ssa Maria Angelica Sechi
È stata comunicata, con lettera n. 437 in data 22 GIU. 2011 ai capigruppo consiglieri	F.to Dott.ssa Maria Angelica Sechi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castelsardo li



Il Segretario Comunale

COMUNE DI CASTELSARDO

(Provincia di Sassari)

GC 66 20/06/2011

Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 11.

Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

Bando di concorso per l'assegnazione dei contributi. 2011

Art. 1 - Norma generale.

Con il presente Bando di concorso vengono disciplinate le modalità di attribuzione del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione istituito dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11, destinato all'erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico.

I contributi di cui al presente bando sono destinati a integrare i canoni di locazione per l'anno 2011

Le domande di contributo vanno presentate al Comune entro e non oltre il **22 agosto 2011**.

Art. 2 - Destinatari.

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che, alla data della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno, carta di soggiorno, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Legge 06.03.1998, n. 40. Per gli immigrati è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione;
- b) residenza nel Comune di Castelsardo, la residenza anagrafica deve sussistere al momento della presentazione della domanda;
- c) titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso residenziale sita nel Comune di Castelsardo e occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva, regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro. Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9; la locazione deve risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, sussistere la momento della presentazione della domanda e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo

- eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni.
- d) canone di locazione annuo, al netto degli oneri accessori, non superiore a € 4.200,00;
 - e) non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
 - f) non essere titolari, né il richiedente né alcun componente del suo nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2, della L.R. n. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.
 - g) non avere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Art. 3. Definizione di nucleo familiare.

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni in oggetto, il nucleo familiare è composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223.

Fanno altresì parte del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica.

Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari, può essere presentata una sola domanda di contributo.

Art. 4. Modalità di presentazione della domanda.

Le domande di partecipazione devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e del D.P.R. ottobre 1998, n. 403, compilate unicamente su moduli predisposti dal Comune di Castelsardo, disponibili presso l'Ufficio dei Servizi Sociali.

Alle stesse vanno allegati:

- a) dichiarazione resa ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni;
- b) copia del contratto di locazione regolarmente registrato.

Art. 5. Requisiti reddituali.

Ai fini della verifica della situazione economica del nucleo familiare si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31.03.1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 03.05.2000, n. 130, nonché le disposizioni attuative contenute nel Regolamento approvato con D.P.C.M n. 221 del 07.05.1999, come modificato dal

D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242.

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali:

a) reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo non superiore a due pensioni minime INPS (€ 12.153,18), rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 14% (fascia A); l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € 3.098,74;

b) reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare superiore a quello della fascia A e superiore a € 12.153,18 (+ 19% per un nucleo familiare con 1 o 2 persone; + 43% con 3 persone; 67% con 4 persone; 75 % con 5 o più persone) rispetto al quale l'incidenza del canone annuo corrisposto è superiore al 24% (fascia b);

l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € 2.320,00;

Computo delle diverse tipologie di reddito in egual misura col solo abbattimento del reddito familiare di € 516,46 per ogni figlio a carico in applicazione delle vigenti norme sull'edilizia agevolata e sovvenzionata;

Numero componenti nucleo familiare	Limite di reddito
1 o 2 persone	€ 15.403,33 (+19%)
3 persone	€ 18.509,89 (+43%)
4 persone	€ 21.616,44 (+67%)
5 o più persone	€ 22.651,96 (+75%)

Art. 6. Determinazione della misura del contributo.

L'entità del contributo è data dalla differenza tra il canone annuo effettivo risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato "soportabile" in relazione alla situazione reddituale del beneficiario ; vale a dire:

Reddito complessivo imponibile del nucleo familiare= € 10.000,00; *canone annuo effettivo*= € 3.600; *canone soportabile* = $10.000 \times 14\%$ = € 1.400,00.

Ammontare massimo del contributo = *canone annuo effettivo* - *canone soportabile*.

Quindi:

Ammontare contributo= € 3.600 - € 1.400,00 = € 2.200,00

Ove il finanziamento concesso dalla Regione non fosse sufficiente a soddisfare integralmente le somme riconosciute in sede di predisposizione della graduatoria, lo

stesso verrà ripartito sulla base delle istruzioni emanate dal competente Assessorato Regionale.

La graduatoria degli aventi diritto verrà formata dando la precedenza ai nuclei familiari con i redditi più bassi.

Art. 7. Maggiorazioni del contributo.

Il contributo viene incrementato del 25% per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni o altre situazioni di debolezza sociale così come indicate dall'art. 4 della legge 8.11.91, n. 381: invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti degli istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.

Art. 8. Liquidazione del contributo.

In caso di concessione del contributo in argomento, la sua effettiva liquidazione verrà subordinata alla esibizione delle pezze giustificative, in regola con le norme fiscali, dell'avvenuto pagamento del canone di locazione.

La mancata esibizione di tali pezze comporta la decadenza dal diritto al contributo.

Art. 9. Disposizioni finali

Il richiedente dovrà dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare (art. 4, comma 2, D. Lgs. 109/98).

Il Comune controlla la veridicità della situazione familiare dichiarata e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. Il Comune provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art. 4, comma 7, D. Lgs. 109/98).

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, l'Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Castelsardo 15/06/2011

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Rosaria Moroni